

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

il sottoscritto Avv. Uccello Silvio nella qualità di Direttore Generale della D.G. 10 per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:

Racca Domenico, in proprio ed in qualità di mandatario speciale - Capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese e Professionisti -

Oggetto della spesa :

Come da sentenza

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza esecutiva

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

L'Associazione temporanea di Imprese e Professionisti, costituita con scrittura privata autenticata in data 10/12/2002 dal dott. Michele Testa, notaio in Busca (Cuneo in data 07/10/2002 era risultata aggiudicataria del progetto per la realizzazione del Sistema Organizzativo e Tecnologico denominato "Rete Integrata delle Biblioteche Digitali nella Regione Campania" indetto dalla stessa Regione Campania con Bando di concorso di progettazione di cui alla Delibera G.R. n° 3794 del 22/07/2001, così come riportato dal provvedimento di aggiudicazione definitiva DD. n° 10 del 07/10/2002.

Il bando aveva previsto la corresponsione di un premio per il primo classificato pari al 50% del compenso relativo alla richiesta redazione della progettazione preliminare e definitiva; per i classificati dal 2° al 6° posto, invece, il premio era pari al 10% del medesimo compenso.

L'aggiudicazione aveva comportato, inoltre, la contestuale assegnazione dell'incarico di progettazione esecutiva dell'opera messa a concorso: "la Rete Integrata delle Biblioteche Digitali della Regione Campania".

In data 11/12/2002, l'Associazione e la Regione sottoscrivevano il contratto con il quale, da un lato, l'Associazione era stata incaricata di redigere il progetto esecutivo della detta opera entro 90 giorni a far data dal 02/01/2003; dall'altro, la Regione si obbligava a pagare il corrispettivo dovuto entro 30 giorni dalla presentazione del progetto medesimo.

Con sentenza n° 3107/2003, il Tribunale Amministrativo della Campania, adito da altro sodalizio professionale, classificatosi secondo, ha annullato l'aggiudicazione in favore dell'Associazione. In considerazione di quanto, con comunicazione in data 29/01/2003, la Regione aveva ordinato la sospensione dell'esecuzione del contratto. La pronuncia dell'annullamento di cui innanzi era confermata anche dal Consiglio di Stato con sentenza n° 6215/2004.

Con nota del 06/06/2003, a fronte della ordinanza con la quale il TAR della Campania aveva accolto l'istanza di sospensione cautelare della aggiudicazione impugnata, la Regione comunicava al Raggruppamento "la volontà di avvalersi, e per l'effetto di esercitare, il diritto di recesso previsto ope legis dall'art. 122 del D.P.R. 554/1999 quale regolamento attuativo della legge 109/94. A tal fine si precisa che a decorrere dal ventesimo giorno dal ricevimento del presente preavviso la Regione Campania prenderà in consegna gli elaborati relativi alla progettazione esecutiva eventualmente realizzati dal Raggruppamento Area Progetti prima della comunicazione del R.U.P., ing. P. Iannucci, prot. N° 457/A.G.C. del 29/01/2003 e si considererà libera da ogni vincolo contrattuale".

Preso atto della volontà promanante dell'ente territoriale, il Raggruppamento, con nota del 05/07/1998, metteva a disposizione gli elaborati del progetto esecutivo redatti sino alla sospensione ordinata dalla Regione, al contempo rivendicando il diritto al pagamento del relativo corrispettivo e di tutto quanto ulteriormente dovuto ai sensi dell'art. 122 D.P.R. 554/99, che prevede il pagamento, in favore del contraente receduto, del valore delle prestazioni già eseguite al momento del recesso oltre ad un decimo del valore di quelle non (più) eseguibili per effetto dell'unilaterale scioglimento del vincolo contrattuale.

Dopo gli accordi pratici al riguardo raggiunti per effetto della successiva nota della Regione Campania del 15/09/2003, il Raggruppamento inviava, in pari data alla Regione, con plico raccomandato il cd rom contenente gli elaborati della progettazione esecutiva, redatti sino alla data della sospensione dell'esecuzione del contratto ad opera del Responsabile del procedimento in data 29/02/2003.

In seguito alla consegna di detti elaborati di progettazione esecutiva, il Raggruppamento, a mezzo del proprio legale rappresentante, formalizzava la richiesta di pagamento del corrispettivo per essi dovuto, determinato in € 337.783,00 al netto IVA, calcolato sulla base delle tariffe professionali allora vigenti.

La Regione, dapprima, comunicava di aver deferito ad una apposita commissione interna la valutazione delle prestazioni e la relativa quantificazione degli importi da riconoscere; in seguito,

benchè sollecitata, non solo non provvedeva al pagamento di quanto dovuto ma non forniva alcuna risposta formale per chiarire le proprie intenzioni, restando totalmente inadempiente.

Il dedotto inadempimento della Regione si estendeva, inoltre, all'ulteriore importo dovuto in conseguenza dell'unilaterale scioglimento del rapporto contrattuale, importo corrispondente al dieci per cento del valore delle prestazioni che non sono state eseguite per effetto del recesso.

Tale importo veniva stimato in € 121.158,80 (derivanti dalla differenza fra l'importo complessivo della progettazione esecutiva, indicato nel quadro economico del progetto definitivo, in € 1.549.371,00, e l'importo della progettazione effettivamente eseguita dal Raggruppamento, che ammonta, come esposto, a € 337.783,00; per differenza tra i due importi si ricava un valore residuo pari a € 1.211.588,00, il cui 10% ammonta appunto a € 121.588,80.

L'attrice, precisava, altresì, che a quanto sin qui quantificato andava aggiunto l'importo dovuto in favore del Raggruppamento a titolo di premio per aver classificato il proprio progetto al primo posto della graduatoria di gara e che tale importo era determinato secondo parcella vidimata dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo in € 483.991,19 (all. 11), il cui 50%, dunque, equivarrebbe a € 241.995,59, spettanti in favore del Raggruppamento a titolo di premio.

A tal proposito, l'attrice rappresentava che la Regione, in seguito al recesso, riteneva, altresì, di riformulare al ribasso la detta quantificazione dei compensi dovuti per le fasi progettuali, sulla cui base calcolare il premio di classificazione, determinando il valore degli stessi compensi in € 303.342,12.

Lo stesso Ente territoriale, inoltre, in base ad una propria opinabile interpretazione della portata della sentenza di annullamento della aggiudicazione, riteneva di retrocedere il Raggruppamento al secondo posto ex aequo della graduatoria, in tal modo riducendo il premio dovuto in favore dello stesso sodalizio, in misura del 10% dell'importo riformulato nei termini anzidetti.

Pertanto, all'attrice erano pagati unicamente € 30.334,12, quale premio riconosciuto in favore del titolare del progetto risultato secondo classificato nella graduatoria del detto concorso di progettazione.

In data 29/12/2005, il Raggruppamento, sollecitava nuovamente il pagamento dei compensi dovuti per tutto quanto sin qui dedotto, oltre che la integrazione del premio di progettazione in misura del 50%, come previsto nel bando di concorso, a mezzo di un atto stragiudiziale di invito e diffida, sottoscritto dagli avvocati Claudio Vivani e Alberto Gallazzi, del foro di Torino, oltre che all'arch. Domenico Racca, in proprio e quale mandatario dell'Associazione.

Iscritta la causa al ruolo, la Regione rimaneva contumace in tale giudizio ed il G.I. al fine di quantificare esattamente gli importi dovuti all'attrice, disponeva una consulenza tecnica nominando quale proprio consulente l'ing. Raffaele Aragona, cui rivolgeva i seguenti quesiti:

- 1) quantificare i compensi dovuti per la parte di progettazione esecutiva dell'opera di cui al Bando n° 1086 del 09/03/2001 della G.R. della Campania;

- 2) quantificare l'importo dovuto ex art. 122, D.P.R. 554/99;
- 3) accertare il diritto della parte attrice a conseguire il premio di prima classificata al concorso di progettazione;
- 4) quantificare il tutto con rivalutazione e interessi oltre al maggior danno.

Esaurita l'istruttoria, l'attrice ha richiesto al G.I. di pronunciare ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. e all'uopo venivano concessi 20 giorni per il deposito di una memoria conclusiva.

Il consulente tecnico d'ufficio, come da relazione depositata agli atti, a seguito di accurata analisi ha riconosciuto che gli oneri spettanti al Raggruppamento Area Progetti relativi alla progettazione preliminare e definitiva per la Realizzazione del Sistema Organizzativo e Tecnologico denominato "Rete Integrata delle Biblioteche digitali nella Regione Campania" (Delibera di G.R. della Campania n. 1086 del 09/03/2001) fossero pari a € 401.956,45.

Tale risultato è stato poi utilizzato per la definizione dell'importo da assegnare al Raggruppamento Area Progetti per quanto concerne il premio relativo di cui al punto 12 del Bando di Concorso, il quale è da quantificare percentualmente rispetto proprio all'importo finale valutato in € 401.956,45. Pertanto, il consulente tecnico d'ufficio, in risposta al primo dei quesiti formulati, ha ritenuto di dover stimare i compensi dovuti per la parte di progettazione esecutiva dell'opera di cui al Bando n° 1086 del 09/03/2001 della G.R. della Campania in € 237.319,67.

Quanto alla domanda di quantificazione dell'importo dovuto al Raggruppamento Area Progetti ex art. 122 D.P.R. 554/99, il consulente tecnico d'ufficio ha determinato quanto dovuto per il non proseguimento dell'opera di progettazione esecutiva, nel 10% della differenza tra le competenze relative all'intera progettazione esecutiva dell'opera in questione e le competenze relative alla parte di progettazione esecutiva effettivamente eseguita dal Raggruppamento Area Progetti, pertanto pari a € 23.162,58.

Quanto al diritto della parte attrice a conseguire il premio di prima classificata al concorso di progettazione, il consulente tecnico d'ufficio, attesa la decisione del T.A.R. Campania Napoli di annullamento dell'aggiudicazione in favore del Raggruppamento Area Progetti, a ritenuto non doversi più riconoscere all'attore il premio riservato al primo classificato, ma poiché l'intervenuto annullamento della aggiudicazione non ha comportato la caducazione del rapporto contrattuale in essere tra il Raggruppamento e la Regione, ha definito l'entità del premio spettante al Raggruppamento Area Progetti in ragione del 30% di 401.956,45, ovvero un premio medio tra quello previsto per il primo e quello previsto per il secondo classificato, pari, pertanto, ad € 120.586,93 da cui detrae l'importo di € 29.739,33, già corrisposto dalla Regione Campania mediante bonifico bancario del 29/04/2004 (per un totale di € 36.400,94 comprensivi di CNPAIA e IVA) e incassato dal Raggruppamento a titolo di "acconto", per ottenere quale residuo da corrispondere al Raggruppamento l'importo di € 90.847,60.

Quanto al maggior danno, il consulente tecnico d'ufficio non ritiene di potere e doversi esprimere in tale senso, tuttavia, fa rilevare al Giudice che laddove voglia riconoscere tale indennizzo, esso andrà rapportato percentualmente all'entità degli onorari relativi alla parte di progettazione non eseguita, oltre a quanto già previsto e calcolato nella misura del 10% ex art. 122, D.P.R. 554/99.

In sintesi, riconoscendo fondate le domande di parte attive, il consulente tecnico d'ufficio ritiene spettante al Raggruppamento Area Progetti la somma di € 500.185,84, avendo calcolato interessi e rivalutazione a partire dal 15/08/2003, ovvero dal ventesimo giorno successivo alla consegna del cd roma contenente gli elaborati della progettazione esecutiva redatti fino alla data di sospensione.

Si precisa che il consulente tecnico d'ufficio ha considerato quale data finale per il calcolo degli interessi e della rivalutazione il 31/05/2012, poiché al momento di redazione della relazione di consulenza i dati di applicazione della rivalutazione monetaria erano disponibili solo a tale data.

Alla luce di tutta la documentazione in atti, riscontrata dalla consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale accoglie l'istanza ex art. 186 quater c.p.c. e, per l'effetto, condanna la Regione Campania, in persona del legale rappresentante, a pagare a DOMENICO RACCA, in proprio e quale mandatario speciale – CAPOGRUPPO DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE E PROFESSIONISTI – e composta dalle seguenti imprese e professionisti: AREA PROGETTI, SOCIETA' SEMPLICE DI GAZZERA ARCH. GIORGIO E RACCA ARCH. DOMENICO, COOPERATIVA ARCHITETTI E INGEGNERI – URBANISTICA S.C.R.L., STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO INGEGNERI FERRO E CERIONI, ING. GIUSEPPE RUSCICA, ARCH. DANIELA SOAVE, i compensi dovuti per la parte di progettazione esecutiva dell'opera di cui al Bando n° 1086 del 09/03/2001 della Giunta Regionale della Campania, in misura non inferiore a € 237.319,67, oltre agli interessi dalla data della debenza al saldo, rivalutazione monetaria e maggior danno ai sensi dell'art. 1224, II comma, cod. civ., l'importo dovuto ai sensi dell'art. 122 D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554 corrispondente al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite oggetto del predetto Bando, importo da liquidarsi in misura non inferiore a € 23.162,58, oltre gli interessi dalla data della debenza al saldo, rivalutazione monetaria e maggior danno ai sensi dell'art. 1224, II comma, cod. civ. ed accerta il diritto dell'attore in proprio e nella documentata qualità, a conseguire il premio determinato in ragione del 30% di € 401.956,45, pari ad € 120.586,93, al quale va sottratto l'importo già corrisposto dalla Regione Campania nell'aprile 2004 (€ 29.739,33), ottenendo quindi il residuo dovuto di € 90.847,60 oltre gli interessi dalla data della debenza al saldo, rivalutazione monetaria e maggior danno ai sensi dell'art. 1224, II comma, code. civ.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Ordinanza ex art. 186 quater cpc. n. cron. 3441/2013 del 28/05/2013 del Tribunale di Napoli X sez.

Importo debito fuori bilancio:

1a - Somma liquidata in ordinanza di cui al punto a	€ 237.319,67
2a - Interessi legali dal 17.10.2002 all'attualità	€ 63.897,33
3a - rivalutazione monetaria dal 17.10.2002 all'attualità	€ 58.049,79
4a - maggior danno ai sensi dell'art. 1224 II co. c.c. dal 7.10.2002 all'attualità	
5.12.2013 € 6.034,48 5a - C.N.P.A.I.A. 4% su (1a+3a+4a) € 301.403,94	€ 12.056,16
6a - I.V.A. 22% su (1a+3a+4a+5a) € 313.460,10	€ 68.961,22

a - Totale **€ 446.318,65**

1b - Somma liquidata in ordinanza di cui al punto b.	€ 23.162,58
2b - Interessi legali dal 17.10.2002 all'attualità	€ 6.236,29
3b - rivalutazione monetaria dal 17.10.2002 all'attualità	€ 5.665,58
4b - maggior danno ai sensi dell'art. 1224 II co. c.c. dal 7.10.2002 all'attualità 5.12.2013	€ 588,97
5b-C.N.P.A.I.A.4%su(1b+3b+4b) € 29.417,13	€ 1.176,69
6b - I.V.A. 22% su (1b+3b+4b+5b)€ 30.593,82	€ 6.730,64

b - Totale **€ 43.560,75**

1c - Somma liquidata in ordinanza di cui al punto c.	€ 90.847,60
2c - Interessi legali dal 17.10.2002 all'attualità	€ 24.460,24
3c - rivalutazione monetaria dal 17.10.2002 all'attualità	€ 22.221,77
4c - maggior danno ai sensi dell'art. 1224 II co. c.c. dal 7.10.2002 all'attualità 5.12.2013	€ 2.310,04
5c - C.N.P.A.I.A. 4% su (1c+3c+4c) € 115.379,41	€ 4.615,18
6c - I.V.A. 22% su (1c+3c+4c+5c)€ 119.994,59	€ 26.398,81

c - Totale **€. 170.853,64**

d - spese liquidate comprendenti spese CTU **€. 12.000,00**

1e - onorari liquidati al netto delle spese CTU	€.18.000,00
2e - C.P.A. 4% su 1e € 18.000,00	€. 720,00
3e - I.V.A. 22% su (1e+2e) € 18.720,00	€ 4.118,40

e - Totale **€. 22.838,40**

Competenze successive (D.M. 140/12 Val. oltre ad € 500.000,00)

1f - Atto di precetto (Val. oltre ad € 500.000,00)	€ 600,00
2f - C.P.A 4% su 1f € 600,00	€ 24,00
3f - IVA 22% su (1f+2f) € 624,00	€ 137,28

Totale € 761,28

Totale a pagarsi : (a+b+c+d+e+f) = € 696.332,72

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. C.c.;
- b) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio

sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi del comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regionale Campania n. 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 696.332,72.

Allega la seguente documentazione:

Ordinanza ex art. 186 quater cpc. n. cron. 3441/2013 del 28/05/2013 del Tribunale di Napoli X sez.

Nota Avv. Luca Tozzi

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Silvio Uccello